

Maltrattamenti e lesioni con l'aggravante della disabilità della vittima. Nota a Cass., Sez. VI penale, 13 marzo 2025, n. 16984

Ill-treatment and injuries with the aggravating circumstance of the victim's disability. Note to Cass. pen., sec. VI - 13 march 2025, no. 16984

di Mattia Di Florio

Abstract [ITA]: La presente nota ha ad oggetto una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di maltrattamenti e lesioni aggravate dalla disabilità della vittima (art. 572, comma 2, c.p.). La decisione in commento, in particolare, ha riconosciuto la sussistenza della predetta circostanza aggravante, che prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in danno di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104. La pronuncia desta interesse in ragione delle argomentazioni addotte dalla Corte a fondamento della sussistenza della citata aggravante.

Abstract [ENG]: *This note deals with a recent ruling by the Court of Cassation on the subject of ill-treatment and injuries aggravated by the victim's disability (Article 572 (2) of the Italian Criminal Code). The decision under comment, in fact, recognised the existence of the aforementioned aggravating circumstance that provides for an increase in the penalty of up to half if the act is committed to the detriment of a person with a disability as defined pursuant to Article 3 of Law no. 104 of 5 February 1992. The interest of the judgment lies in the arguments put forward by the S.C. to justify the existence of the aforementioned aggravating circumstance.*

Parole chiave: Maltrattamenti e lesioni – aggravante disabilità

Keywords: *Maltreatment and injury – disability aggravating factor*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. La decisione della suprema Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Con la sentenza, oggetto del nostro commento, la VI Sezione della Corte di cassazione affronta la fattispecie di maltrattamenti e lesioni contro familiari aggravate dall'aver commesso il fatto in danno di persona con disabilità, come definita ai sensi dell'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104. Detta circostanza aggravante, inserita dal legislatore con l. 19 luglio 2019, n. 69 (il c.d. "Codice Rosso")¹,

¹ Per i commenti alla novella e alla successiva l. 24 novembre 2024, n. 168, in linea generale, vd. P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Il nuovo Codice Rosso*, Milano, 2024. Per i commenti su rivista, vd. E. LO MONTE, *Il "nuovo" art. 583-quinquies c.p. ("deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"): l'ennesimo esempio di simbolismo repressivo*, in *Leg. Pen.*, 11, 2019, 1 ss.; G. SPANGHER, *Codice rosso. I profili processuali*, in *Rass. Arma Carab.*, 1, 2020, 39 ss.; N. TRIGGIANI, *L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge "Codice Rosso", tra effettive innovazioni e novità solo apparenti*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2, 2020, 451 ss.; M. PIERDONATI, *La tutela delle persone vulnerabili con particolare riferimento all'analisi della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice Rosso")*, in *Giust. Pen.*, 3, 2, 2020, 176 ss.; P. PITTARO, *Il c.d. "Codice rosso" sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Fam. Dir.*, 7, 2020, 735 ss.; A. MANNA, *La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, Codice Rosso e principio di proporzione*, in *Arch. Pen.*, 1, 2021, 291 ss.; B. ROMANO, *La violenza sessuale di genere*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 4, 2021, 1041 ss.; F. DI MUZIO, *La tutela processuale delle vittime "vulnerabili"*, in *GenIUS*, 2, 2023, 17 ss.; A. MARANDOLA, *Codice Rosso rafforzato*, in

è ad effetto speciale, perché comporta un aumento della pena fino alla metà, ed è applicabile nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, o, appunto, di persona con disabilità qualificata dalla citata l. n. 104/1992, oltre che se il fatto sia stato realizzato con armi (*ex art. 572, comma 2, c.p.*).

La formula “in presenza” (di cui al comma 2) è stata intesa dal legislatore e applicata in giurisprudenza in senso piuttosto ampio, poiché, in ossequio alla disciplina generale delle circostanze, non è richiesto che il soggetto agente abbia avuto effettiva contezza della presenza dell’individuo disabile (essendo la circostanza *de qua* addebitabile al ricorrere della prevedibilità di tale elemento); dall’altro canto, però, perlomeno secondo un certo orientamento (che appare condivisibile, nel prisma dei principi di offensività e proporzionalità), è necessario che il soggetto vulnerabile abbia concretamente percepito il fatto di reato, ovverosia i maltrattamenti, pur non avendovi assistito².

Rispetto al quadro *ante* l. n. 69/2019, la summenzionata aggravante è stata trasferita all’interno della fattispecie *ex art. 572 c.p.*, dopo che il legislatore del 2013 (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119) l’aveva invece collocata nell’ambito delle circostanze aggravanti comuni (art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p.).

La l. 1 Ottobre 2012, n. 172 (facendo seguito alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007), inoltre, aveva già esteso la tutela alle c.d. “famiglie di fatto” e ai soggetti comunque conviventi³, come indicato dalla stessa rubrica dell’art. 572 c.p.

Dir. Pen. Proc., 11, 2023, 1420 ss.; V. DE GIOIA – G. MOLFESE, *Il nuovo Codice Rosso*, in *Riv. Pen.*, 1, 2024, 1 ss.; A. FERRATO, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora “in cerca di autore”*, in *Resp. Civ. Prev.*, 3, 2024, 982 ss.; R. CORNELLI, *È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive*, in *Giur. It.*, 4, 2024, 980 ss.; A. MARANDOLA - L. RISICATO, *Pregi e limiti del “Codice Rosso”*, in *Giur. It.*, 4, 2024, 959 ss.; D. M. SCHIRÒ, *La “vis grata puellae” ai tempi del “Codice Rosso”: la sopravvenienza di arcaiche letture nonostante le nuove leggi*, in *Foro It.*, 9, 2, 2024, 502 ss.

² Vd. Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 44335. Sul tema della c.d. “violenza assistita”, vd. D. FALCINELLI, *La “violenza assistita” nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’art. 61 n. 11-quinquies c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1, 2017, 173 ss.; E. SQUILLACI, *Violenza “assistita”: prove tecniche di tutela “rafforzata” del minore*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2019, 2, 39 ss.; D.M. SCHIRÒ, *La violenza c.d. “assistita”*, in *Foro It.*, 1, 2, 2024, 29 ss.

³ In argomento, vd. Cass., Sez. VI, 15 settembre 2022, n. 9187: «Ciò che qualifica la “convivenza” è la spontaneità della decisione, liberamente revocabile, volta ad una comunione materiale e spirituale di vita che si differenzia da altre forme di condivisione, quali il matrimonio o l’unione civile, solo per la mancata adesione a vincoli giuridici da cui conseguono differenti soglie di tutela a seconda delle scelte operate di volta in volta dal legislatore. La convivenza non può essere esclusa quando sia sospesa o segnata da intervalli purché, però, restino intatti gli altri aspetti, materiali e spirituali, della comunione di vita e della volontà di condivisione. Questi andranno accertati dal giudice di merito in chiave fattuale, tenendo conto anche della flessibilità che caratterizza questa dimensione affettiva rispetto al contesto sociale, lavorativo e alle scelte intime che muovono le condotte umane». In argomento, vd. G.L. GATTA, *Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell’ambito dei delitti contro la persona)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 settembre 2012; A. VALLINI, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella “famiglia”*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2 2013, 151 ss.; C. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Arch. Pen.*, 3, 2013, 3 ss.; P. PITTARO, *Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo*

Quanto alla condotta di maltrattamenti, richiamata genericamente da una norma assai criticata dalla dottrina per il suo *deficit* di determinatezza⁴, la figura incriminatrice richiede, comunque, una pluralità di atti dipanatisi nel tempo; sintomatico è il fatto che il titolo del reato riporta il termine al plurale, mentre altrove (vd., ad esempio, l'art. 727 c.p.) il legislatore ha impiegato il singolare⁵.

Particolarmente controversa è la configurabilità dei maltrattamenti in forma omissiva: la soluzione negativa è sostenuta da chi evidenzia l'inapplicabilità dell'art. 40, comma 2, c.p. ai reati abituali⁶. Una parte assai autorevole della dottrina⁷, però, ammette tale ipotesi secondo una soluzione, per il vero, accolta anche in giurisprudenza⁸.

La pluralità degli atti di maltrattamenti, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, è da ricondurre al carattere *necessariamente* abituale della condotta⁹: il reato si perfeziona con il compimento di una pluralità di atti, anche se privi di autonomo rilievo penalistico¹⁰ (dal che la natura di reato abituale c.d. "proprio"), legati da un vincolo di abitudine, ossia connotati dalla continuità e ripetitività nel tempo¹¹.

Per questa ragione, non è condivisibile la tesi che qualifica la fattispecie *ex* art. 572 c.p. come un reato permanente, in quanto la figura delittuosa *de qua* non implica quell'ininterrotta continuità della condotta che è, invece, carattere tipico del reato permanente stesso¹². Non appare persuasiva neppure la tesi che qualifica detta fattispecie come un reato complesso¹³, che sarebbe composto da una

sfruttamento e l'abuso sessuale: le modifiche al codice penale, in *Fam. Dir.*, 4, 2013, 403 ss.; A. ROIATI, *Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 11, 2015, 1392 ss.

⁴ Vd. M. MAZZA, voce *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1990, 1 ss. (spec. 26). Più di recente, P. SEMERARO, *La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi*, in *Cass. Pen.*, 2020, 12, 4588. Su questo tema, nonché sulle radici storiche della figura incriminatrice di maltrattamenti, vd. F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979.

⁵ M. MIEDICO, *art. 572 c.p.*, cit., 745. In dottrina, vd. anche R. PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Napoli, 1964, 62. In giurisprudenza, nel contesto di orientamenti assolutamente consolidati sul carattere abituale del delitto, vd. Cass., Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 41444: «il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, in quanto reato abituale, si consuma con la cessazione della condotta, sicché le modifiche *in peius* del regime sanzionatorio, introdotte dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine».

⁶ Vd. T. VITARELLI, *La problematica rilevanza penale dei maltrattamenti mediante omissione*, in *Giust. Pen.*, 10, 2, 2013, 333 ss.

⁷ F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, 223 ss. (spec. 226); G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 518 ss. (spec. 524).

⁸ Vd., da ultimo, Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2024, n. 8617.

⁹ Su questo concetto vd., *ex multis*, G. FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. Giur.*, vol. XXVI, Roma, 1991, 1 ss. Per un'ampia e recente analisi del reato abituale, vd. F. BELLAGAMBA, *Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura riveduta*, Torino, 2023.

¹⁰ Vd., da ultimo, Cass., Sez. VI, 22 maggio 2025, n. 20128.

¹¹ Vd., tra le pronunce più recenti, Cass., Sez. VI, 21 maggio 2025, n. 26187.

¹² Sul reato permanente vd., *ex multis*, R. RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988.

¹³ Su cui, vd. F. ANTOLISEI, *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *Arch. Pen.*, 1, 1949, 67 ss. S. PIACENZA, voce *Reato complesso*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, Torino, 1976, 963 ss.; S. PRODOCIMI, voce *Reato*

pluralità di azioni, ciascuna dotata di rilevanza penale: in realtà, come già osservato, la condotta del reato in commento può comprendere sia atti che costituiscono *ex se* reato, sia atti privi di rilievo penale¹⁴.

Insieme al nesso di abitudine, il dolo costituisce l'elemento unificatore della pluralità degli atti necessari ad integrare il delitto in esame, non essendo richiesta – perlomeno secondo una parte della giurisprudenza – la sussistenza di uno specifico programma criminoso¹⁵. L'orientamento che qualifica l'elemento soggettivo del delitto in questione come mero dolo generico è di gran lunga prevalente in dottrina e giurisprudenza¹⁶.

Ancora, al fine di completare un breve affresco sulla fattispecie di maltrattamenti, si rammenta che il comma 3 dell'art. 572 c.p. disciplina l'ipotesi dell'evento non voluto (morte o lesioni gravi o gravissime): secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente si tratterebbe di circostanze aggravanti e non già di figure delittuose autonome¹⁷. In ogni caso, il nesso tra condotta di maltrattamenti ed evento non può esaurirsi sul terreno della causalità, ma deve essere interpretato secondo il principio di colpevolezza (ex art. 27 Cost.); talché, in conformità alle evoluzioni giurisprudenziali in tema di reati aggravati dall'evento¹⁸, gli eventi morte o lesioni di cui al citato art. 572 c.p. possono essere addebitati al soggetto agente solo al ricorrere del requisito della prevedibilità in concreto¹⁹.

2. Il fatto.

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 5 luglio 2007, aveva condannato l'imputato per maltrattamenti, lesioni e danneggiamento ai danni della coniuge e della suocera. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 22 marzo 2024, aveva ridotto la pena, applicando le circostanze attenuanti generiche e concedendo la sospensione condizionale della pena, subordinata, però, al risarcimento dei danni morali. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, dunque, aveva spiegato ricorso per cassazione, contestando la violazione dei canoni di valutazione delle prove nonché la quantificazione del danno. In particolare, il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge e difetto di motivazione

complesso, in *Dig. Disc. Pen.*, XI, Torino, 1996, 212 ss.; G. VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1987, 835 ss..

¹⁴ M. MIEDICO, *art. 572 c.p.*, cit., 746.

¹⁵ In argomento, vd. M. TELESICA, *Il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia*, in *Cass. Pen.* 2017, 5, 1941 ss. e, più di recente, ID., *Configurabilità del tentativo nel reato abituale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 4, 2021, 1441 ss.

¹⁶ M. MIEDICO, *art. 572 c.p.*, cit., 748.

¹⁷ Vd., ad esempio, *Cass.*, Sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 16548.

¹⁸ Il riferimento, in particolare, è a *Cass.*, Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 22676, "Ronci", su cui vd., *ex multis*, F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 3, 2011, 911 ss.

¹⁹ Vd. *Cass.*, Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 8097.

proprio a riguardo della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., in quanto il certificato medico del 23 febbraio 2011, in cui si riferiva della probabile malattia demielinizzante primaria da cui sarebbe stata affetta la moglie dell'imputato, aveva validità fino al febbraio 2012 e, cioè, fino a data ben anteriore rispetto ai fatti contestati. Insomma, il gravame si era innestato sul difetto di dimostrazione della vulnerabilità "qualificata" di una delle persone offese.

3. La decisione della suprema Corte.

La Corte di cassazione, con la sentenza annotata, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, confermando la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa (*ex art. 192, comma 2, c.p.p.*) e la sussistenza dell'aggravante di disabilità (*ex art. 572, comma 2, c.p.*).

La Corte, nel dichiarare infondato il primo motivo di ricorso, ha ribadito che *«le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi»*²⁰.

Nel caso di specie – ha proseguito la Corte – *«le dichiarazioni della persona offesa [...] sono ritenute pienamente credibili. [...] Da esse emerge che per anni la persona offesa è stata sottoposta*

²⁰ La giurisprudenza maggioritaria attribuisce una piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle parti private, anche se non "indifferenti" rispetto all'esito del giudizio. Ciò, talora, ponendo a fondamento della capacità dimostrativa della deposizione una generica attendibilità del teste; quanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa costitutasi parte civile, una parte della giurisprudenza – nel cui solco s'inserisce la sentenza annotata – ritiene che esse debbano essere valutate ad uno con elementi esterni, richiamando i caratteri di gravità, previsione e concordanza degli indizi, di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. Ciò attraverso la parificazione, in via interpretativa, delle dichiarazioni della persona offesa a quelle del coimputato. In tal senso, vd., ad esempio, Cass., Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 12367: «le disposizioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni dalla persona offesa, che possono costituire una base legittima per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, a condizione che venga valutata la credibilità soggettiva delle dichiarazioni e l'attendibilità, corredata da una motivazione adeguata. Tuttavia, se la persona offesa si costituisce parte civile nel procedimento penale, l'analisi della sua credibilità deve essere più approfondita e rigorosa rispetto all'*iter* normale riservato alle altre testimonianze, potendo risultare opportuno confrontare tali affermazioni con altri elementi probatori, dal momento che la persona offesa costituita parte civile è portatrice di una richiesta economica dipendente dal riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato». Si tratta di una linea esegetica che, seppur sprovvista di un addentellato normativo esplicito, deve essere apprezzata in ottica di garantismo. Tale orientamento, per altro verso, non sempre è condiviso dalla giurisprudenza di merito. Vd., ad esempio, solo per citare un pronunciamento recente, Trib. Napoli, Sez. VI, 10 marzo 2025, n. 12134 «la necessità di un rigoroso vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, specie se costitutasi parte civile, non si traduce nella parificazione della stessa al dichiarante coinvolto nel fatto, in relazione al quale la necessità del reperimento di riscontri esterni è stabilita dall'art. 192, comma 3, c.p.p.».

a vessazioni, umiliazioni, insulti (“invalida”, “malata”) e violenze, tanto da essere costretta a rifugiarsi, con la madre, nella dependance della propria villa, dove ha vissuto per un considerevole periodo di tempo. La donna aveva dovuto, infine, richiedere aiuto al proprio legale per farsi scortare a casa da due persone, perché atterrita dalla reazione scomposta del marito, informato che era stata presentata denuncia nei suoi confronti. In quella stessa occasione, la persona offesa era stata costretta a scappare, ma l'imputato l'aveva seguita con una mazza di ferro e aveva colpito più volte l'auto in cui si trovava, danneggiandola. Tali fatti [...] integrano il reato di maltrattamenti, in quanto consistono in comportamenti reiterati e sistematici che, valutati complessivamente, sono volti a ledere, con violenza fisica e psicologica, la dignità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione».

Venendo, ora, alla sussistenza dell'aggravante di disabilità, la suprema Corte muove innanzitutto dalla definizione legislativa di persona con disabilità che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l. n. 104/1992, è «*chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base*»²¹.

Dalla definizione legislativa di persona disabile, inoltre, segue, ad avviso della Corte, che l'integrazione dell'aggravante non richieda il previo formale riconoscimento della disabilità secondo le procedure della citata l. n. 104/1992, «*essendo sufficiente l'accertamento in sede penale, in base agli indici fattuali disponibili, dell'esistenza di minorazioni fisiche o psichiche incidenti sulle relazioni sociali della persona, tali da determinare uno svantaggio sociale o la sua emarginazione*».

Priva di pregio è stata, perciò, ritenuta la prospettazione difensiva che contestava la persistente validità del certificato medico attestante la disabilità della vittima. Del resto, come chiarito dalla Corte di cassazione, «*la sussistenza dell'aggravante può essere accertata, a prescindere dall'esito del procedimento amministrativo, con tutti gli indici fattuali disponibili e, nel caso di specie, è incontroverso e ammesso dalla stessa difesa che la persona offesa era beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, e, quindi, che era affetta da invalidità ex lege 104, in quanto non era in grado di*

²¹ Sul tema della definizione di individuo con disabilità, nonché sulle tutele apprestate dall'ordinamento, vd., nella davvero sterminata letteratura, solo per citare alcuni recenti contributi in rivista, vd. F. MASCI, *La tutela costituzionale della persona disabile*, in *Federalismi.it*, 1, 2020, 137 ss.; C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il “nuovo” diritto alla socializzazione*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2020, 121 ss.; F. SANCHINI, *I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di riforma*, in *Federalismi.it*, 24, 2021, 168 ss.; E. DE FALCO, *Uguaglianza nella diversità? La tutela accordata alle persone con disabilità tra ordinamento europeo e internazionale*, in *Eurojus*, 2, 2024, 231 ss.; F. GASPARI, *Il riordino della normativa in materia di disabilità e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato*, in *Federalismi.it*, 5, 2025, 69 ss.

deambulare autonomamente».

Per completezza espositiva occorre aggiungere che anche la quantificazione dei danni morali è stata avallata dalla Corte suprema, in quanto basata su criteri equitativi, *«in considerazione della natura, dell'entità delle umiliazioni, delle minacce e delle violenze, degli stati di frustrazione e di timore partiti dalle parti civili»²².*

4. Conclusioni.

La decisione della Corte di cassazione s'inserisce coerentemente nel quadro giurisprudenziale di riferimento dove è stato affermato che in ordine alla configurabilità dell'aggravante di aver commesso il fatto in presenza (o in danno) di persona con disabilità non è richiesto il previo formale riconoscimento dello stato di *handicap* secondo le procedure della l. n. 104/1992, essendo sufficiente l'accertamento incidentale in sede penale, in base agli indici fattuali disponibili, dell'esistenza di quella condizione²³.

²² In proposito, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia già da tempo chiarito come la liquidazione del danno morale, nel contesto del processo penale, formi oggetto di un potere ampiamente discrezionale in capo al giudice che, pertanto, non è tenuto a esplicitare le modalità di calcolo impiegate. Ciò, rimarcandosi, tuttavia, come il giudice sia comunque tenuto a motivare la propria decisione, esponendo gli elementi che sono stati tenuti in considerazione ai fini della statuizione relativa al risarcimento posto a carico del reo. Vd. Cass., Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 12219.

²³ In questo senso, vd., nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 11724; Cass., Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 38603.